

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 1520

Legge 84/2001 “Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell’area balcanica”. Art.7: finanziamento di progetti proposti e gestiti da Regioni, Province, Comuni. Partecipazione della Regione Veneto nell’ambito di progetti transnazionali in materia di pesca.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare il Dirigente della competente Struttura regionale alla presentazione alle competenti Autorità nazionali delle allegate schede progetto nell’ambito delle procedure di selezione di cui all’art.7 della L.84/2001;

2. di dare atto che tali schede hanno per oggetto la partecipazione della Regione Veneto a iniziative transnazionali in qualità di Regione partner.

Allegato n. 1

Sintesi progetto CONNECT

Il progetto si propone di promuovere lo sviluppo delle PMI costiere adriatiche balcaniche del settore ittico, mediante il collegamento tra i diversi componenti del sistema imprenditoriale regionale a formare un network unitario dell’Adriatico, e mediante l’organizzazione del settore con azioni di cooperazione tra le PMI operanti nella filiera. Il progetto intende pertanto rispondere ai fabbisogni del territorio relativi al collegamento tra i diversi attori socio-economici responsabili dello sviluppo locale, ed alla assoluta carenza di coordinamento dell’offerta di prodotto ittico, individuando strategie comuni di promozione e commercializzazione dei prodotti ittici in un’ottica di tracciabilità degli stessi.

Il nucleo centrale dell’iniziativa consisterà nella realizzazione di una piattaforma IT di ultima generazione che colleghi in senso orizzontale le strutture dedicate alla commercializzazione dei prodotti ittici a formare un network unico dell’Adriatico, ed in senso verticale i diversi segmenti della filiera ittica, coinvolgendo anche le imprese di trasformazione, della logistica e della commercializzazione. Il progetto intende inoltre organizzare le PMI balcaniche del settore ittico mediante la promozione della cooperazione con la costituzione di organizzazioni di produttori, mediante azioni di animazione socio-economica, e mediante l’individuazione di sbocchi di mercato e strategie di marketing unitarie in grado di qualificare le produzioni e di conferirne un maggior valore aggiunto.

Importo totale del progetto: Euro 1.411.620,49

Cofinanziamento Regione Veneto in natura: Euro 35.000,00

Cofinanziamento Regione Veneto in valuta: Euro 0,00

Allegato 2

Sintesi progetto FISHLOG

Il progetto si propone l’obiettivo generale di attuare un’iniziativa transnazionale di sostegno alle PMI e di rafforzamento delle istituzioni locali, mediante un programma mirato di investimenti atto a promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree costiere adriatiche balcaniche. Il progetto intende pertanto rispondere al fabbisogno per le PMI balcaniche del settore ittico di trovare un adeguato sbocco commerciale per i propri prodotti in grado di garantire l’equità del prezzo e di verificare la qualità degli stessi, evitando nel contempo eventi dannosi quali ad esempio il mercato nero al di fuori dei controlli igienico-sanitari.

Il nucleo centrale dell’iniziativa consisterà nella costruzione e ricostruzione di due mercati ittici e delle infrastrutture logistiche ad essi collegate, in specifiche aree strategiche. L’iniziativa intende inoltre istituire lo staff che provvederà alla gestione delle strutture mediante specifiche

attività di formazione e di trasferimento di know-how, e diffondere tra le PMI costiere il principio e la cultura dell’integrazione di filiera tra produzione e consumo mediante specifiche azioni di animazione.

Importo totale del progetto: Euro 2.152.208,48

Cofinanziamento Regione Veneto in natura: Euro 5.290,00

Cofinanziamento Regione Veneto in valuta: Euro 6.710,00

Commercio, fiere e mercati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1408

L.r. 28.12.1999 n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita”. Direttive regionali. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 1312 del 4 aprile 2000

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di apportare, per i motivi indicati in premessa, al testo della deliberazione della Giunta regionale n. 1312, in data 4 aprile 2000, le modificazioni ed integrazioni di cui all’allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;

Allegato

L.R. 28.12.1999, N. 62 "INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA E DELLE CITTÀ D'ARTE AI FINI DELLE DEROGHE AGLI ORARI DI VENDITA". MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DIRETTIVE REGIONALI APPROVATE CON D.G.R. N. 1312 IN DATA 4 APRILE 2000.

In primo luogo, appare opportuno ribadire quanto già sottolineato nella D.G.R. n. 1312, in data 04/04/2000, vale a dire che l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica o delle città d'arte, effettuata ai sensi degli artt. 2 e 3 della l.r. 62/99, permette esclusivamente agli esercenti di usufruire delle deroghe agli orari e all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, così come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 114/98.

L'individuazione effettuata (o negata) dalle Province ai fini della legge regionale e del citato D.Lgs.114/1998 non determina infatti alcuna qualifica costitutiva per i Comuni, salvo il caso in cui altre normative regionali richiamino espressamente ad altri fini le disposizioni di cui alla l.r. 62/99 ni (si veda, ad esempio, la l.r. n. 9/2002).

Va comunque ricordato che restano valide in tutti i Comuni del Veneto le deroghe alla chiusura domenicale per le diverse tipologie di negozi espressamente previste dall'art. 13 del citato Decreto legislativo.

Art. 2, comma 1 e Art. 3, comma 1:

Con l'entrata in vigore della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e la conseguente abrogazione delle leggi regionali 16/12/1999 n. 56 e 22/10/1999 n. 49, la definizione di strutture alberghiere ed extra alberghiere, cui fare riferimento ai fini del computo del numero dei posti letto individuato dagli artt. 2 e 3 della l.r. 62/99, è data dagli artt. 22 e 25 del citato Testo Unico. Sono incluse anche le strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 28 della l.r. 33/2002.

In ogni caso, deve trattarsi di strutture ricettive classificate ai sensi degli artt. 32 e 33 del Testo Unico o di attività ricettive intraprese su denuncia di inizio attività, così come previsto dall'art. 27 della citata normativa regionale in materia di turismo.

Art. 2, comma 4 e Art. 3, comma 3:

Oltre ai pareri obbligatori, ma non vincolanti, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori, nonché delle aziende provinciali turismo o comunque delle strutture provinciali che attualmente esercitano le funzioni delle sopresse aziende di promozione turistica, è opportuno che la Provincia acquisisca il parere delle Amministrazioni comunali di dimensioni analoghe al Comune richiedente che ricadono nell'area gravitazionale delle strutture di vendita presenti nel territorio di quest'ultimo.

Art. 2, comma 3 e art. 3, comma 2:

La domanda presentata alla Provincia ai fini dell'individuazione come Comune a prevalente economia turistica o città d'arte deve essere accompagnata da specifica documentazione idonea a provare quanto eventualmente dichiarato dall'Amministrazione comunale richiedente.

Art. 3, comma 2:

Al fine di uniformare il regime previsto per i comuni individuati a prevalente economia turistica con quello dei comuni riconosciuti città d'arte, è fissato al 31 ottobre di ogni anno (art. 2, comma 3, della l.r. 62/99) il termine ultimo entro il quale il Comune può presentare alla Provincia territorialmente competente domanda per l'individuazione come città d'arte a valere sull'anno successivo. Tale disposizione si applica a partire dal 31 ottobre 2003 con riferimento all'anno 2004.

Consulenze e incarichi professionali

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1412

Iniziativa seminariale per l'esame delle tematiche di pianificazione faunistico-venatoria in "zona Alpi" - Affidamento incarico al Comprensorio Alpino di Caccia "B" Lessinia (Art.1, c.2 della L.R. n. 50/93)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. al Comprensorio Alpino di Caccia "B" Lessinia, con sede presso la Comunità Montana della Lessinia Via Ca' di Cozzi 41 - 37124 Verona, è affidato il compito di realizzare l'iniziativa seminariale in oggetto secondo le specifiche, le voci di costo e gli importi evidenziati in premessa;

2. si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento, pari a complessivi euro 12.360,00, faranno carico al capitolo di spesa n. 75058 del bilancio regionale per l'esercizio 2003 che presenta sufficiente disponibilità;

3. si dà atto che al Dirigente dell'Unità Complessa Politiche Faunistico-Venatorie competono:

- l'assunzione del pertinente impegno di spesa;
- ogni utile collaborazione con il soggetto affidatario ai fini di una ottimale esecuzione dell'iniziativa;
- i dovuti riscontri in ordine alla congruità della spesa rispetto ai servizi effettivamente acquisiti;
- la liquidazione del corrispettivo sulla base di idonea documentazione (rendicontazione finale e giustificativi di spesa).